

DETERMINAZIONE DSAI/9/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI *SETTLEMENT* DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 30 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas e s.m.i. recante "Disposizioni in merito all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas" (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2019, 448/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 448/2019/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- il bilanciamento è l’attività funzionale a mantenere l’equilibrio nel tempo delle immissioni e dei prelievi di gas, indispensabile per l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto;
- nell’ambito del servizio di bilanciamento rientra il c.d. *settlement* ovvero la determinazione – operata dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), cioè l’impresa maggiore di trasporto – delle partite fisiche ed economiche funzionali all’erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;
- con il TISG l’Autorità ha inteso assicurare “*l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell’energia prelevata di competenza di ciascun UdB*” ovvero di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB) (art. 2, comma 1);
- a tal fine, l’Autorità ha definito, tra l’altro, “*le responsabilità e gli obblighi informativi in capo al RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, alle imprese di distribuzione e agli UdD [utenti della distribuzione] funzionali al settlement.*” (art. 2, comma 2, lett. e), del TISG);
- infatti, per consentire al RdB la determinazione delle partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento (mensili) e delle sessioni di aggiustamento (annuali), le imprese di distribuzione (e le imprese di trasporto) devono collaborare all’attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD (art. 3 del TISG);
- segnatamente, per quanto riguarda le sessioni di aggiustamento – ovvero le sessioni che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente – di competenza degli anni a partire dal 2013 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement gas* (1° gennaio 2020) (c.d. sessioni di aggiustamento *pregresse*), le imprese di distribuzione svolgono l’attività di aggregazione delle misure dei prelievi secondo le disposizioni contenute nella deliberazione 670/2017/R/gas;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della citata deliberazione 670/2017/R/gas, le imprese di distribuzione di riferimento aggregano i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese riferiti:

- a) all'anno civile precedente (sessione di bilanciamento) e li trasmettono al RdB entro il 31 luglio di ciascun anno (comma 2, lettera a);
 - b) al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente (di seguito: sessione di aggiustamento pluriennale) e li trasmettono al RdB entro il 28 febbraio di ciascun anno (comma 2, lettera b);
- il rispetto dei predetti obblighi informativi da parte delle imprese di distribuzione è essenziale ai fini della corretta determinazione da parte del RdB delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale e, più in generale, ai fini dell'efficiente svolgimento di detto servizio che vede coinvolta una pluralità di soggetti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 448/2019/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli obblighi ad esse attribuiti dalla regolazione in materia di *settlement*;
- in attuazione di tale programma l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2020 una verifica ispettiva presso la sede operativa dell'impresa esercente l'attività di distribuzione di gas naturale Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito: Alto Sangro o società);
- dalle dichiarazioni della società e dalla documentazione acquisita, anche successivamente alla verifica ispettiva, è emersa l'inosservanza da parte della predetta impresa distributrice di riferimento dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della deliberazione 670/2017/R/gas;
- in particolare, Alto Sangro risulta:
 - a) con riferimento alle cabine REMI di Ovindoli (cod. 34801901) e Pereto (cod. 34802101), *non* avere aggregato e trasmesso al RdB, in occasione delle sessioni di bilanciamento e/o di aggiustamento relative agli anni 2014-2017, i volumi prelevati dalle curve di consumo orario dei punti di riconsegna (di seguito: PdR) con trattamento giornaliero acquisiti a seguito della fusione per incorporazione della società Marsia Distribuzione Gas S.r.l. (2015); la medesima società, infatti, a seguito delle verifiche compiute dalla *software house* successivamente alla verifica ispettiva, ha ammesso che vi sarebbe stato un errore materiale nel processo di aggregazione/migrazione dei dati informatici al momento dell'incorporazione, consistente "*nella mancata importazione delle curve di consumo orario dei PdR con trattamento giornaliero, precedentemente in capo alla società Marsia Distribuzione Gas S.r.l.*" (nota 23 ottobre 2020 acquisita con prot. Autorità 34293);
 - b) con riferimento alla cabina REMI di Roccaraso (cod. 34803802), *non* avere correttamente aggregato e trasmesso al RdB, in occasione delle sessioni di bilanciamento e/o di aggiustamento relative agli anni 2013-2017, i dati di prelievo relativi ai PdR gestiti dall'impresa di distribuzione sottesa Melfi Reti

Gas S.r.l. nei Comuni di Montenero Valcocchiara e Castel del Giudice; la società, infatti, si è avveduta solo in sede di verifica ispettiva, a seguito dei controlli ivi svolti, che l'impresa di distribuzione Melfi Reti Gas S.r.l. non avrebbe *“fornito in maniera puntuale i dati necessari alla determinazione dei volumi del bilanciamento mensile, né quelli di aggiustamento pluriennale”* (punto 4.3 della *check list*);

- per le predette cabine REMI e per tutte le annualità oggetto di osservazione (2013-2017) Alto Sangro ha provveduto al ricalcolo dei dati corretti, fornendone copia agli Uffici dell'Autorità (documento 4_3_d allegato alla *check list* e nota 23 ottobre 2020 prot. Autorità 34293);
- inoltre, con nota 15 marzo 2021 (acquisita con prot. Autorità 12074) la società ha comunicato di avere trasmesso al RdB, nella sessione di aggiustamento conclusasi a febbraio 2021, i dati di misura aggiornati, comprensivi dei volumi precedentemente non allocati, relativi alle suddette cabine REMI per (tutte) le annualità ancora aperte (fino al quinto anno civile precedente) – dunque, non solo 2016 e 2017, oggetto della verifica ispettiva, ma anche 2018 e 2019 – allegando tali dati alla suddetta nota;
- alla luce di quanto sopra, Alto Sangro risulta avere violato l'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della deliberazione 670/2017/R/gas per non avere trasmesso al RdB, nelle sessioni di bilanciamento mensili e nelle sessioni di aggiustamento pluriennali, parte dei volumi afferenti agli anni 2014 e 2015 per quanto riguarda le cabine REMI di Ovindoli e Pereto e agli anni 2013, 2014 e 2015 con riferimento alle cabine REMI di Roccaraso.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:

1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Alto Sangro;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali al *settlement* gas, ovvero all'efficiente erogazione del servizio di bilanciamento. In particolare, la mancata trasmissione al RdB di alcuni dei volumi di prelievo afferenti ad un determinato anno, impedisce la corretta determinazione delle partite fisiche ed economiche relative a detto anno, comportando un'inefficienza per il sistema;
 - con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, nonché al criterio della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2019 è di euro 6.573.066 (seimilionicinquecentosettantatremilasessantasei);
- gli elementi sopra esposti consentono, all'attuale stato delle evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 21.000 (ventunomila).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l. per l'accertamento della violazione dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione

- 670/2017/R/gas, nei termini di cui in motivazione, e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 21.000 (ventunomila);
 3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti al presente

procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l. (P. IVA 01655600664) mediante PEC all'indirizzo amministrazione@pec.asdgas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 30 marzo 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro